

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **26386** del Registro di Segreteria, promosso da OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avvocato Roberto Solinas, presso il cui studio sito in Cagliari, Via Pola, nr. 41, ha eletto domicilio a mezzo dell'indicazione del relativo indirizzo P.E.C., avverso l'INPS;

Uditi, nella pubblica Udienza del 14.04.2026, il relatore Consigliere Tommaso Parisi, l'Avvocato Roberto Solinas e l'Avvocato Alessandro Doa per l'Istituto previdenziale;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

Il ricorrente, già in servizio come docente e titolare di trattamento pensionistico, iscrizione nr. OMISSIS, a decorrere dall'01.09.2022, lamenta la mancata riliquidazione della suddetta pensione in godimento, giusto incremento dell'anzianità figurativa di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivo a favore dei soggetti non vedenti ed ipovedenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge nr. 113 del 1985 e dell'articolo 2 della Legge nr. 120 del 1991, ai fini del computo esatto del menzionato assegno di quiescenza calcolato con il sistema misto.

Nell'atto introduttivo del giudizio la difesa di parte attrice ha dedotto, in funzione di articolate e connesse argomentazioni analiticamente illustrate nel gravame, la violazione e falsa applicazione del Decreto Interministeriale 01.06.2020, previsto dalla Legge nr. 335 del 1995, in combinato disposto con l'articolo 1, comma 209, della Legge nr. 232 del 2016, nel senso dell'applicazione da parte dell'Ente previdenziale di un coefficiente di trasformazione del montante contributivo applicato per la quota di pensione indubbiamente errato, pari a 5,16700, coincidente con la mera età anagrafica, quindi notevolmente più basso rispetto a quello pari a 6,46600, corrispondente all'età di anni 71, raggiunta sommando l'età anagrafica posseduta al momento del collocamento in quiescenza, pari ad anni 64, mesi 8 e giorni 14, aumentata della maggiorazione convenzionale per soggetto non vedente.

Il ricorso presentato in via amministrativa in data 09.11.2022 è rimasto senza riscontro.

Il patrocinatore del ricorrente ha quindi concluso chiedendo l'applicazione a beneficio del proprio assistito del migliore coefficiente di trasformazione, pari a 6,46600 correlato all'età di anni 71, comprensiva della maggiorazione figurativa per lavoratore privo di vista, e la conseguente condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento della pensione così riliquidata e dei relativi arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dal 01.09.2022 e sino all'effettivo soddisfo.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 18.03.2026, nella quale ha evidenziato di avere già provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico di parte attrice, con riferimento al verbale di invalidità civile del OMISSIS, significando che i relativi arretrati sono stati accreditati nel mese di febbraio 2026; ha chiesto, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa fondato.

In via pregiudiziale, la domanda dell'INPS tendente ad ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere, cui si è opposto il legale dell'interessato durante il dibattimento, non può essere accolta, considerato che la riliquidazione dell'assegno operata dall'Istituto previdenziale non coincide con la richiesta esplicitata nella domanda attorea, in cui il ricorrente ha chiesto l'applicazione di un coefficiente maggiore rispetto a quello preso in considerazione dall'Amministrazione resistente.

Venendo quindi al merito della questione devoluta alla cognizione della Sezione, coglie indubbiamente nel segno la tesi postulata dal ricorrente, alla luce delle condivisibili argomentazioni analiticamente dedotte nel gravame

introduttivo, alle quali si formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerle integralmente nella loro interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015); in particolare, sul montante contributivo di parte attrice deve essere applicato il coefficiente di trasformazione nella misura di 6,46600, corrispondente all'età di anni 71, raggiunta sommando l'età anagrafica posseduta al momento del collocamento in quiescenza, pari ad anni 64, mesi 8 e giorni 14, aumentata della maggiorazione convenzionale per soggetto non vedente, pari a quattro mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, anche se anteriore all'entrata in vigore della suddetta Legge nr. 232 del 2016. Del resto, preme osservare, in tale ottica, che lo stesso Istituto previdenziale non ha addotto nella memoria di costituzione argomenti specifici su tale profilo di computo della pensione, limitandosi a chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere sull'assunto che il trattamento di quiescenza sia stato già riliquidato, per cui si rende applicabile, in primo luogo, il principio di non contestazione (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 12065 del 2014); in ogni caso, per quanto è possibile presumere unicamente dalla relazione tecnica allegata dall'INPS nella comparsa, il computo dell'aumento figurativo solo a partire dal 16.01.2019, in concomitanza con la domanda del ricorrente che ha portato all'adozione del citato verbale di invalidità civile del OMISSIS da parte della Commissione Medica presso la ASL di Cagliari, con conseguente applicazione nel provvedimento di riliquidazione dell'assegno pensionistico di un coefficiente di trasformazione pari a 5,37700, non si rivela corretto in quanto l'interessato ha dimostrato in modo inoppugnabile, con idonea documentazione probatoria

rilasciata dalla U.S.L. nr. 8 di Cagliari ai fini della Legge nr. 104 del 1992 e prodotta unitamente al gravame, su cui l'Istituto previdenziale non ha mosso alcun rilievo, di essere affetto da un grave deficit visivo con visus residuo di 1/10 inerente ad entrambi gli occhi già a partire dal 28.03.2001, con il precipitato che l'effettivo aumento figurativo pari a quattro mesi per ogni anno di servizio in presenza del requisito sanitario richiesto consente di raggiungere certamente l'età di anni 71.

Per quanto esposto in narrativa, la Sezione accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, a decorrere dall'01.09.2022, mediante l'applicazione del coefficiente di trasformazione del montante contributivo nella misura pari a 6,46600, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge.

Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, essendo stato acclarato in maniera pacifica l'errore commesso dall'INPS, il quale peraltro non si è attivato sollecitamente a seguito della domanda promossa in via amministrativa in data 09.11.2022, costringendo l'interessato a presentare il ricorso giurisdizionale, l'Ente previdenziale deve essere condannato, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore del ricorrente nella misura di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00), oltre accessori secondo Legge.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

Il ricorso proposto da OMISSIS e, per l'effetto, accerta il diritto del

ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, a decorrere dall'01.09.2022, mediante l'applicazione del coefficiente di trasformazione del montante contributivo nella misura pari a 6,46600, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge.

Condanna l'Istituto previdenziale al pagamento delle spese a favore del ricorrente nella misura di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00), oltre accessori secondo Legge.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 14.04.2026.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente T. PARISI)

Depositata in Segreteria il 21/04/2026

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. CARRUS)

DECRETO

Il Giudice Unico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, nr. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi del ricorrente: in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente T. PARISI)

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. CARRUS)